

TI_GERICHTE 11.2020.3 vom 26. März 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-03-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2020.3

FR: TI_GERICHTE 11.2020.3 du 26 mars 2021

IT: TI_GERICHTE 11.2020.3 del 26 marzo 2021

Erwägungen

E. 2

CPC). Competente per trattare i reclami contro le decisioni che riguardano spese processuali e ripetibili nelle materie che le sono attribuite per legge è la prima Camera civile (art. 48 lett. a n. 8a LOG con rinvio all'art. 110 CPC), sempre che il valore della controversia raggiunge fr. 10000.■ secondo l'ultima conclusione riconosciuta dinanzi al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto si cercherebbero

invano dati sul valore del litigio davanti al Pretore. Si può ragionevolmente supporre tuttavia che tale valore fosse di almeno fr. 10000.■. Quanto alla tempestività del reclamo, il decreto di stralcio è stato notificato al patrocinatore dei convenuti il 31 dicembre 2019 (tracciamento dell'invio n. 98. _____, agli atti). Introdotto il 10 gennaio 2020, il reclamo in oggetto è pertanto ricevibile.

2. Al reclamo i convenuti accludono una lettera inviata il 4 febbraio 2016 al Pretore, una distinta 9 gennaio 2020 delle prestazioni legali fornite dal loro patrocinatore dopo il 19 febbraio 2016 e una sentenza del 4 settembre 2018 con cui la Pretura penale ha condannato RA 1 per ingiuria e minaccia nei confronti di RE 2. Dal canto suo l'istante unisce alla lettera del 20 febbraio 2020 (in cui comunica di non avere osservazioni da formulare) varia documentazione, per lo più già agli atti. Quest'ultima documentazione è irricevibile già per tardività, il termine entro cui CO 1 avrebbe potuto esprimersi essendo scaduto lunedì 17 febbraio 2020 (tracciamento dell'invio n. _____, agli atti). Ad ogni buon conto, in una procedura di reclamo non sono ammesse nuove conclusioni né fatti nuovi, né la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Eccezioni a tale principio non ricorrono in concreto (art. 326 cpv. 2 CPC). Nella misura in cui non figurano già agli atti, i documenti in questione non sono pertanto ricevibili ai fini del giudizio, il quale deve fondarsi sullo stesso materiale processuale sottoposto al Pretore.

3. Nel decreto di stralcio impugnato il Pretore ha ricordato che i convenuti hanno chiesto la revoca del provvedimento cautelare dopo che l'assemblea dei comproprietari li aveva autorizzati a terminare i lavori al viale d'accesso e che per l'istante la causa non ha più ragion d'essere, i comproprietari essendosi accordati■ per l'aggiornamento a catasto delle rispettive parcelle■. Ciò posto, secondo il Pretore nulla più ostava allo stralcio della procedura dal ruolo a norma dell'art. 242 CPC e alla revoca del decreto cautelare del 21 ottobre 2015. Considerato che■ la domanda dell'istante non era a priori infondata e che, d'altra parte, il venir meno del motivo della causa non può essere ascritto né a desistenza dell'istante né ad acquiescenza dei convenuti■, egli ha suddiviso gli oneri processuali a metà senza assegnare ripetibili ai convenuti né indennità d'inconvenienza all'istante, che ■ ha precisato ■ nemmeno ne aveva fatto richiesta.

4. I reclamanti sostengono anzitutto che nel caso specifico la causa non andava tolta dal ruolo per intervenuta caducità, come ha ritenuto il Pretore, bensì per desistenza, l'istanza di stralcio di CO 1 riferendosi a una domanda ■ inammissibile ab initio ■, la quale andava respinta indipendentemente da ogni altra considerazione. Già per questo motivo, essi argomentano, le spese giudiziarie andavano addebitate all'istante seguendo il precetto della soccombenza. L'assunto cade nel vuoto. Unadesistenza deve risultare da una comunicazione con cui una parte dichiara esplicitamente di ritirare la propria azione o istanza (I CCA, sentenza inc. 11.2019.21 del 23 dicembre 2019 consid. 1b con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2 in: RSPC 2013 pag. 305). Nella fattispecie CO 1 non ha dichiarato di ritirare l'istanza cautelare. Ha scritto unicamente al Pretore il 29 novembre 2017 che ■ l'oggetto di cui in ingresso non ha più motivo di esistere e la pratica [va] stralciata dai ruoli ■. Una richiesta del genere costituiva manifestamente una domanda di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto o d'interesse nel senso dell'art. 242 CPC. Che poi in concreto l'istanza cautelare fosse, secondo i reclamanti, inammissibile o infondata sin dall'inizio perché quanto ha deliberato l'assemblea straordinaria dei comproprietari il 16 novembre 2015 non fa che confermare quanto già era stato deciso anni prima, nulla muta alla natura dello stralcio. La causa è terminata perché le richieste di CO 1 sono risultate superate dagli eventi. Il verosimile esito della causa poteva solo influenzare il giudizio sulle spese e le ripetibili, come si vedrà in appresso. Al proposito il reclamo manca pertanto di consistenza.

5. I reclamanti asseverano che, quand'anche la causa fosse stata da stralciare siccome divenuta priva d'oggetto, il Pretore avrebbe dovuto vagliarne il presumibile esito. Se non che ■ essi proseguono ■ nella fattispecie il decreto di stralcio è sprovvisto di

un'adeguata motivazione, il Pretore essendosi limitato ad affermare apoditticamente che la domanda dell'istante non era a priori infondata, senza dare spiegazioni e senza esaminare le obiezioni da loro mosse.

a) L'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC applicabile alle procedure divenute senza oggetto ■ e, per analogia, a quelle divenute senza interesse ■ prevede che quando una lite diventi caduca il giudice ■ può prescindere dai principi di ripartizione ■ secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. A tal fine egli considera, segnatamente, ■ quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe stato il presumibile esito della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto ■ (FF 2006 pag. 6669; v. anche: I CCA, sentenza inc. 11.2019.121 del 18 maggio 2020 consid. 2 con rinvii). Conviene valutare in primo luogo quale sarebbe stato il

presumibile esito della causa (ancorché i tre criteri appena citati si pongano sullo stesso piano: sentenza del Tribunale federale 5A_1047/2019 del 3 marzo 2020 consid. 3.1 con richiami), poiché se una prognosi è possibile diviene superfluo domandarsi quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione o quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (Urwyler/Grütterin: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, 2^a edizione, n. 8 ad art. 107; Sterchiin: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 18 in fine ad art. 107).

Per valutare quale sarebbe stato il presumibile esito di una causa il giudice si limita in ogni modo a un pronostico d'apparenza (DTF 142 V 568 consid. 8.2), senza apprezzare prove né analizzare questioni giuridiche (Stoudmannin: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 24

ad art. 107; sentenza del Tribunale federale 2C_237/2009 del 14 luglio 2008 consid. 3.1, in: RSPC 2010 pag. 54). Se deve valutare quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto, inoltre, egli tiene conto del fatto che qualora la caducità sia stata provocata da una parte, quest'ultima va rimessa alle proprie responsabilità e chiamata, per principio, a rispondere dei costi (I CCA, sentenza inc. 11.2019.21 del 23 dicembre 2019 consid. 5c con riferimento).

b) Nel caso specifico si dà atto che in materia spese il decreto di stralcio è telegrafico, se non laconico. Il Pretore si è limitato a rilevare ■ che la domanda dell'istante non era a priori infondata e che, d'altra parte, il venir meno della causa non può essere addebitato né a desistenza dell'istante né ad acquiescenza dei convenuti■, di modo che ■ si giustifica di ripartire tasse e spese tra le parti in ugual misura■. Che unamotivazione del genere sia sufficiente, anche solo per un giudizio sulle spese, è a dir poco discutibile (suirequisiti minimi di motivazione v. RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c con rimandi; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.155 del 29 dicembre 2020 consid. 6). Sia come sia, rinviare gli atti al primo giudice perché dia adeguata spiegazione del proprio apprezzamento rischierebbe di dilatare i già lunghi i tempi del processo, ove appena si consideri che il Pretore ha impiegato due anni dopo l'ultimo atto processuale per emettere il decreto di stralcio. Tanto vale dunque che questa Camera giudichi essa medesima al riguardo.

a) Per quel che è della facoltà di rappresentanza di RA 1, i reclamanti pretendono che ■ la rappresentanza è in Ticino riconosciuta per questo genere di azioni solo agli avvocati iscritti nel registro cantonale■. Così argomentando, essi disconoscono tuttavia che il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di procedura civile svizzero, il cui art. 68 cpv. 1 consente a ogni parte con capacità processuale di farsi rappresentare nel processo. Abilitati alla rappresentanza non sono soltanto gli avvocati, ma qualsiasi persona di fiducia che disponga della capacità processuale (art. 67 cpv. 1 CPC), a condizione che non agisca a titolo professionale (Bohnetin: Commentaire romand, CPC, 2^a edizione, n. 11 ad art. 68 con richiami; Hrubesch-Millauerin: Schweizerische ZPO, Kommentar, 2^a edizione, n. 3 ad art. 68), ovvero non riceva un compenso o non eserciti la rappresentanza a scopo di lucro (DTF 140 III 555). I convenuti non asseriscono che RA 1 sia privo della capacità processuale o che abbia agito dietro compenso oppure a scopo di lucro. In proposito il reclamo è destinato di conseguenza all'insuccesso.

b) Quanto alla legittimazione attiva di CO 1, la contestazione è mossa per la prima volta in sede di reclamo. La questione era nondimeno esaminata d'ufficio in ogni stadio di causa (RtiD II-2008 pag. 657 consid. 2), giacché la qualità per agire in un processo civile pertiene ■ come la qualità per difendere ■ alle condizioni sostanziali della pretesa e la sua mancanza comporta il rigetto dell'azione nel merito, senza riguardo al verificarsi degli elementi oggettivi che connotano la domanda (DTF 142 III 786 consid. 3.1.4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.12 del 23 luglio 2018 consid. 3). Ciò premesso, è vero che nei rapporti interni fra comproprietari il titolare di una proprietà per piani deve, prima di chiedere al giudice l'adozione di misure urgenti, necessarie per ■ preservare la cosa da un danno imminente o maggiore■ (nel senso dell'art. 647 cpv. 2 n. 2 CC), sollecitare l'intervento dell'amministratore. Egli può agire personalmente solo se l'amministratore rimane inattivo (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 6^a edizione, pag. 525 n. 1890 con richiami di dottrina).

In concreto CO 1 lamentava nell'istanza cautelare, quel 19 ottobre 2015, ■ l'inizio odierno di lavori su terreno con-dominiale, non preavvisati né mai autorizzati dall'assemblea condominiale e contrari al regolamento depositato a registro fondiario■. ■ Stamattina, 19

ottobre 2015 alle ore 7.30 ■ ■ essa continuava ■ ■ è arrivato l'autocarro della _____ con i materiali occorrenti ■. ■ I lavori stanno continuando ■. Dagli atti risulta inoltre che quello stesso 19 ottobre 2015 CO 1 si è rivolta all'amministratore della proprietà per piani, sollecitando ■ l'immediata sospensione dei lavori fintanto che la questione relativa all'assegnazione o meno di tali spazi sia risolta in maniera definitiva ■ e la rapida convocazione di un'assemblea straordinaria dei comproprietari (doc. 8). Ne segue che, fino all'intervento dell'amministratore (che ha convocato un'assemblea straordinaria dei comproprietari, tenutasi ■ come detto ■ il 16 novembre 2015), CO 1 poteva chiedere personalmente l'adozione di misure urgenti. A un sommario esame come quello che governa il giudizio sulla verosimile fondatezza di un'iniziativa processuale divenuta senza oggetto (sopra, consid. 5a), la legittimazione attiva dell'istante per chiedere provvedimenti d'urgenza appariva data. Onde, l'inconsistenza del reclamo.

c) Accertata la verosimile legittimazione di CO 1, rimane da valutare quale sarebbe stato il presumibile esito del procedimento cautelare. Il pronostico è incerto, anche perché in concreto non ha avuto luogo alcuna istruttoria. A quanto sembra, i convenuti avevano intrapreso opere edili su una parte comune della proprietà per piani (giardino), reputandosi a ciò autorizzati in forza di decisioni prese dai condomini nel 2009. L'istante riteneva invece che quei lavori non fossero mai stati approvati e fossero contrari al regolamento per l'amministrazione e l'uso della proprietà per piani. La questione non era chiara, al punto che è seguita un'assemblea straordinaria dei comproprietari il 16 novembre 2015. E a quell'assemblea i comproprietari non sembrano avere avallato appieno le intenzioni dei convenuti, ma avere deciso di lasciare il viale d'accesso nello stato in cui si trova e di permettere unicamente lavori di manutenzione ordinaria (sopra, lett. C).

Non si può escludere dunque che, ove non si fosse tenuta la citata assemblea straordinaria dei condomini, nell'attesa che si chiarisse la situazione interna alla proprietà per piani il Pretore potesse confermare il decreto supercautelare del 21 ottobre 2015, fissando all'istante un termine per promuovere la causa di merito (art. 263 CPC). D'altro lato non si può escludere nemmeno che, nell'identica situazione, il Pretore avrebbe potuto lasciar continuare i lavori a rischio dei convenuti, ai quali sarebbe toccato poi di ripristinare lo stato anteriore nel caso in cui non fosse seguita l'approvazione dei comproprietari. Entrambe le eventualità erano prospettabili e a un sommario esame l'una non appariva prevalere sull'altra. Nel risultato il riparto delle spese processuali a metà deciso dal Pretore è dunque difendibile, le probabilità di un accoglimento dell'istanza cautelare apparendo sommariamente uguali a quelle di una reiezione.

d) Più delicata è la questione delle ripetibili. Se le spese processuali sono divise a metà, infatti, di regola le ripetibili si compensano. Nella fattispecie però CO 1 non è patrocinata da un avvocato. Non può quindi esigere indennità per ripetibili, non avendo affrontato ■ spese per la rappresentanza professionale in giudizio ■ (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC). Essa avrebbe potuto instare ■ se mai ■ per un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), ma davanti al Pretore non lo ha fatto. I convenuti potevano aspirare invece a un'indennità per ripetibili pari al grado di presumibile vittoria (un mezzo dell'indennità piena). Sta di fatto che nel caso specifico il Pretore ha deciso diversamente. In materia di spese l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC applicabile alle cause divenute senza oggetto ■ e per analogia, come detto, a quelle divenute senza interesse ■ consente invero al giudice un sindacato di equità (ciò che non prevede l'art. 106 cpv. 1 e 2 CPC in caso di stralcio della causa per desistenza o acquiescenza). E in concreto il Pretore ha ritenuto equitativamente, vista la

fattispecie, di non attribuire ripetibili ai convenuti.

La decisione del Pretore potrà anche risultare opinabile, ma i reclamanti non ne censurano l'equità. Essi rivendicano un'indennità piena per ripetibili di fr. 4644.■ (senza stimare per altro il valore litigioso, come richiede in cause dal valore determinabile l'art. 11 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL178.310), reputando ■ a torto ■ che qualora il procedimento non fosse divenuto senza interesse l'istanza cautelare di CO 1 sarebbe stata interamente respinta. A parte il fatto però che tutto quanto essi

potrebbero esigere nella fattispecie consiste in una mezza indennità per ripetibili, come si è appena spiegato, i reclamanti non contestano che in un giudizio di equità a norma dell'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC (stralcio di una causa divenuta senza interesse) il Pretore potesse scostarsi in materia di ripetibili dal precetto aritmetico della vicendevole soccombenza. Non solo essi non definiscono iniquo il dispositivo del decreto impugnato, ma alla nozione di equità neppure alludono. In condizioni del genere non ricorrono gli estremi perché la decisione sulle spese ripetibili sia riformata su reclamo.

7. Alla luce di quanto precede non è necessario domandarsi, ai fini del giudizio sulle spese e delle ripetibili, ■ quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione ■ e ■ quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto ■ (sopra, consid. 5a). Interrogarsi su quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione o quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto significherebbe non poter determinare nemmeno a un sommario esame quale sarebbe stato il presumibile esito del procedimento cautelare, pronostico di apparenza che può invece formularsi nella fattispecie.

8. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dei reclamanti in solido (art. 106 cpv. 1 e 3 CPC). L'istante che ha comunicato ■ tardivamente ■ di non avere osservazioni da presentare al reclamo, non ha postulato un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

■ avv. .

■

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

E. 3

Nel decreto di stralcio impugnato il Pretore ha ricordato che i convenuti hanno chiesto la revoca del provvedimento cautelare dopo che l'assemblea dei comproprietari li aveva autorizzati a terminare i lavori al viale d'accesso e che per l'istante la causa non ha più ragion d'essere, i comproprietari essendosi accordati ■ per l'aggiornamento a catasto delle rispettive parcelle■. Ciò posto, secondo il Pretore nulla più ostava allo stralcio della procedura dal ruolo a norma dell'art. 242 CPC e alla revoca del decreto cautelare del 21 ottobre 2015. Considerato che ■la domanda dell'istante non era a priori infondata e che, d'altra parte, il venir meno del motivo della causa non può essere ascritto né a desistenza dell'istanza né ad acquiescenza dei convenuti ■, egli ha suddiviso gli oneri processuali a metà senza assegnare ripetibili ai convenuti né indennità d'inconvenienza all'istante, che – ha precisato – nemmeno ne aveva fatto richiesta.

E. 4

I reclamanti sostengono anzitutto che nel caso specifico la causa non andava tolta dal ruolo per intervenuta caducità, come ha ritenuto il Pretore, bensì per desistenza, l'istanza di stralcio di CO 1 riferendosi a una domanda ■ inammissibile ab initio ■, la quale andava respinta indipendentemente da ogni altra considerazione. Già per questo motivo, essi argomentano, le spese giudiziarie andavano addebitate all'istante seguendo il precetto della soccombenza. L'assunto cade nel vuoto. Una desistenza deve risultare da una comunicazione con cui una parte dichiara esplicitamente di ritirare la propria azione o istanza (I CCA, sentenza inc.11.2019.21 del 23 dicembre 2019 consid. 1b con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2 in: RSPC 2013 pag. 305). Nella fattispecie CO 1 non ha dichiarato di ritirare l'istanza cautelare. Ha scritto unicamente al Pretore il 29 novembre 2017 che “l'oggetto di cui in ingresso non ha più motivo di esistere e la pratica [va] stralciata dai ruoli”. Una richiesta del genere costituiva manifestamente una domanda di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto o d'interesse nel senso dell'art. 242 CPC. Che poi in concreto l'istanza cautelare fosse, secondo i reclamanti, inammissibile o infondata sin dall'inizio perché quanto ha deliberato l'assemblea straordinaria dei comproprietari il 16 novembre 2015 non fa che confermare quanto già era stato deciso anni prima, nulla muta alla natura dello stralcio. La causa è terminata perché le richieste di CO 1 sono risultate superate dagli eventi. Il verosimile esito della causa poteva solo influenzare il giudizio sulle spese e le ripetibili, come si vedrà in appresso. Al proposito il reclamo manca pertanto di consistenza.

E. 5

I reclamanti asseverano che, quand'anche la causa fosse stata da stralciare siccome divenuta priva d'oggetto, il Pretore avrebbe dovuto vagliarne il presumibile esito. Se non che – essi proseguono – nella fattispecie il decreto di stralcio è sprovvisto di un'adeguata motivazione, il Pretore essendosi limitato ad affermare apoditticamente che la domanda dell'istante non era a priori infondata, senza dare spiegazioni e senza esaminare le obiezioni da loro mosse.

a) L'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC applicabile alle procedure divenute senza oggetto – e, per analogia, a quelle divenute senza interesse – prevede che quando una lite diventi caduca il giudice “può prescindere dai principi di ripartizione” secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. A tal fine egli considera, segnatamente, “quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe stato

il presumibile esito della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto” (FF 2006 pag. 6669; v. anche: I CCA, sentenza inc. 11.2019.121 del 18 maggio 2020 consid. 2 con rinvii). Conviene valutare in primo luogo quale sarebbe stato il presumibile esito della causa (ancorché i tre criteri appena citati si pongano sullo stesso piano: sentenza del Tribunale federale 5A_1047/2019 del 3 marzo 2020 consid. 3.1 con richiami), poiché se una prognosi è possibile diviene superfluo domandarsi quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione o quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (Urwyler/Grütter in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, 2^a edizione, n. 8 ad art. 107; Sterchi in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 18 in fine ad art. 107). Per valutare quale sarebbe stato il presumibile esito di una causa il giudice si limita in ogni modo a un pronostico d'apparenza (DTF 142 V 568 consid. 8.2), senza apprezzare prove né analizzare questioni giuridiche (Stoudmann in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 24 ad art. 107; sentenza del Tribunale federale 2C_237/2009 del 14 luglio 2008 consid. 3.1, in: RSPC 2010 pag. 54). Se deve valutare quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto, inoltre, egli tiene conto del fatto che qualora la caducità sia stata provocata da una parte, quest'ultima va rimessa alle proprie responsabilità e chiamata, per principio, a rispondere dei costi (I CCA, sentenza inc. 11.2019.21 del 23 dicembre 2019 consid. 5c con riferimento). b) Nel caso specifico si dà atto che in materia spese il decreto di stralcio è telegrafico, se non laconico. Il Pretore si è limitato a rilevare “che la domanda dell'istante non era a priori infondata e che, d'altra parte, il venir meno della causa non può essere addebitato né a desistenza dell'istante né ad acquiescenza dei convenuti”, di modo che “si giustifica di ripartire tasse e spese tra le parti in ugual misura”. Che una motivazione del genere sia sufficiente, anche solo per un giudizio sulle spese, è a dir poco discutibile (sui requisiti minimi di motivazione v. RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c con rimandi; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.155 del 29 dicembre 2020 consid. 6). Sia come sia, rinviare gli atti al primo giudice perché dia adeguata spiegazione del proprio apprezzamento rischierebbe di dilatare i già lunghi i tempi del processo , ove appena si consideri che il Pretore ha impiegato due anni dopo l'ultimo atto processuale per emettere il decreto di stralcio. Tanto vale dunque che questa Camera giudichi essa medesima al riguardo.

E. 6

Nel reclamo i convenuti fanno valere che in concreto si sarebbe dovuto valutare, ai fini delle spese giudiziarie, quale sarebbe stato il presumibile esito del procedimento ove la causa non fosse divenuta senza interesse. A llegalano che le spese processuali e le ripetibili sarebbero state da addebitare a CO 1 perché l'istanza cautelare sarebbe stata da respingere. Essi mettono in dubbio la facoltà di rappresentanza di RA 1 e contestano che CO 1 potesse procedere da sé sola in giudizio, la legittimazione attiva competendo unicamente alla comunione dei comproprietari. Contestano inoltre che i lavori edili costituissero un“indebita ingerenza” nel senso dell'art. 641 cpv. 2 CC. Il fatto che l'assemblea dei comproprietari abbia deciso il 16 novembre 2015 di lasciare il noto viale d'accesso nello stato in cui si trovava, ma di autorizzare i lavori di ■manutenzione ordinaria■ non raffigura – essi adducono – la sanatoria di un illecito, bensì la conferma di quanto era già stato deciso dai comproprietari anni prima. I reclamanti ricordano come la stessa assemblea avesse deciso all'unanimità nel 2009 di assegnare alcuni giardini ai comproprietari, obbligando gli interessati ad assumere la relativa manutenzione. Ed essi erano tra quei comproprietari, seppure l'operazione non sia stata verbalizzata correttamente. a) Per quel che è della facoltà di rappresentanza di RA 1, i reclamanti pretendono che “la rappresentanza è in Ticino

riconosciuta per questo genere di azioni solo agli avvocati iscritti nel registro cantonale”. Così argomentando, essi disconoscono tuttavia che il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di procedura civile svizzero, il cui art. 68 cpv. 1 consente a ogni parte con capacità processuale di farsi rappresentare nel processo. Abilitati alla rappresentanza non sono soltanto gli avvocati, ma qualsiasi persona di fiducia che disponga della capacità processuale (art. 67 cpv. 1 CPC), a condizione che non agisca a titolo professionale (Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2^a edizione, n. 11 ad art. 68 con richiami; Hrubesch-Millauer in: Schweizerische ZPO, Kommentar, 2^a edizione, n. 3 ad art. 68), ovvero non riceva un compenso o non eserciti la rappresentanza a scopo di lucro (DTF 140 III 555). I convenuti non asseriscono che RA 1 sia privo della capacità processuale o che abbia agito dietro compenso oppure a scopo di lucro. In proposito il reclamo è destinato di conseguenza all'insuccesso. b) Quanto alla legittimazione attiva di CO 1, la contestazione è mossa per la prima volta in sede di reclamo. La questione va nondimeno esaminata d'ufficio in ogni stadio di causa (RtiD II-2008 pag. 657 consid. 2), giacché la qualità per agire in un processo civile pertiene – come la qualità per difendere – alle condizioni sostanziali della pretesa e la sua mancanza comporta il rigetto dell'azione nel merito, senza riguardo al verificarsi degli elementi oggettivi che connotano la domanda (DTF 142 III 786 consid. 3.1.4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.12 del 23 luglio 2018 consid. 3). Ciò premesso, è vero che nei rapporti interni fra comproprietari il titolare di una proprietà per piani deve, prima di chiedere al giudice l'adozione di misure urgenti, necessarie per “preservare la cosa da un danno imminente o maggiore” (nel senso dell'art. 647 cpv. 2 n. 2 CC), sollecitare l'intervento dell'amministratore. Egli può agire personalmente solo se l'amministratore rimane inattivo (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 6^a edizione, pag. 525 n. 1890 con richiami di dottrina). In concreto CO 1 lamentava nell'istanza cautelare, quel 19 ottobre 2015, “l'inizio odierno di lavori su terreno con-dominiale, non preavvisati né mai autorizzati dall'assemblea condominiale e contrari al regolamento depositato a registro fondiario”. “Stamattina, 19 ottobre 2015 alle ore 7.30” – essa continuava – “è arrivato l'autocarro della _____ con i materiali occorrenti”. “I lavori stanno continuando”. Dagli atti risulta inoltre che quello stesso 19 ottobre 2015 CO 1 si è rivolta all'amministratore della proprietà per piani, sollecitando “l'immediata sospensione dei lavori fintanto che la questione relativa all'assegnazione o meno di tali spazi sia risolta in maniera definitiva” e la rapida convocazione di un'assemblea straordinaria dei comproprietari (doc. 8). Ne segue che, fino all'intervento dell'amministratore (che ha convocato un'assemblea straordinaria dei comproprietari, tenutasi – come detto – il 16 novembre 2015), CO 1 poteva chiedere personalmente l'adozione di misure urgenti. A un sommario esame come quello che governa il giudizio sulla verosimile fondatezza di un'iniziativa processuale divenuta senza oggetto (sopra, consid. 5a), la legittimazione attiva dell'istante per chiedere provvedimenti d'urgenza appariva data. Onde, l'inconsistenza del reclamo. c) Accertata la verosimile legittimazione di CO 1, rimane da valutare quale sarebbe stato il presumibile esito del procedimento cautelare. Il pronostico è incerto, anche perché in concreto non ha avuto luogo alcuna istruttoria. A quanto sembra, i convenuti avevano intrapreso opere edili su una parte comune della proprietà per piani (giardino), reputandosi a ciò autorizzati in forza di decisioni prese dai condomini nel 2009. L'istante riteneva invece che quei lavori non fossero mai stati approvati e fossero contrari al regolamento per l'amministrazione e l'uso della proprietà per piani. La questione non era chiara, al punto che è seguita un'assemblea straordinaria dei comproprietari il 16 novembre 2015. E a quell'assemblea i comproprietari non sembrano avere avallato appieno le

intenzioni dei convenuti, ma avere deciso di lasciare il viale d'accesso nello stato in cui si trova e di permettere unicamente lavori di manutenzione ordinaria (sopra, lett. C). Non si può escludere dunque che, ove non si fosse tenuta la citata assemblea straordinaria dei condomini, nell'attesa che si chiarisse la situazione interna alla proprietà per piani il Pretore potesse confermare il decreto supercautelare del 21 ottobre 2015, fissando all'istante un termine per promuovere la causa di merito (art. 263 CPC). D'altro lato non si può escludere nemmeno che, nell'identica situazione, il Pretore avrebbe potuto lasciar continuare i lavori a rischio dei convenuti, ai quali sarebbe toccato poi di ripristinare lo stato anteriore nel caso in cui non fosse seguita l'approvazione dei comproprietari. Entrambe le eventualità erano prospettabili e a un sommario esame l'una non appariva prevalere sull'altra. Nel risultato il riparto delle spese processuali a metà decisa dal Pretore è dunque difendibile, le probabilità di un accoglimento dell'istanza cautelare appaiono sommariamente uguali a quelle di una reiezione. d) Più delicata è la questione delle ripetibili. Se le spese processuali sono divise a metà, infatti, di regola le ripetibili si compensano. Nella fattispecie però CO 1 non è patrocinata da un avvocato. Non può quindi esigere indennità per ripetibili, non avendo affrontato “spese per la rappresentanza professionale in giudizio” (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC). Essa avrebbe potuto instare – se mai – per un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), ma davanti al Pretore non lo ha fatto. I convenuti potevano aspirare invece a un'indennità per ripetibili pari al grado di presumibile vittoria (un mezzo dell'indennità piena). Sta di fatto che nel caso specifico il Pretore ha deciso diversamente. In materia di spese l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC applicabile alle cause divenute senza oggetto – e per analogia, come detto, a quelle divenute senza interesse – consente invero al giudice un sindacato di equità (ciò che non prevede l'art. 106 cpv. 1 e 2 CPC in caso di stralcio della causa per desistenza o acquiescenza). E in concreto il Pretore ha ritenuto equitativamente, vista la fattispecie, di non attribuire ripetibili ai convenuti. La decisione del Pretore potrà anche risultare opinabile, ma i reclamanti non ne censurano l'equità. Essi rivendicano un'indennità piena per ripetibili di fr. 4644.– (senza stimare per altro il valore litigioso, come richiede in cause dal valore determinabile l'art. 11 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310), reputando – a torto – che qualora il procedimento non fosse divenuto senza interesse l'istanza cautelare di CO 1 sarebbe stata interamente respinta. A parte il fatto però che tutto quanto essi potrebbero esigere nella fattispecie consiste in una mezza indennità per ripetibili, come si è appena spiegato, i reclamanti non contestano che in un giudizio di equità a norma dell'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC (stralcio di una causa divenuta senza interesse) il Pretore potesse scostarsi in materia di ripetibili dal precetto aritmetico della vicendevole soccombenza. Non solo essi non definiscono iniquo il dispositivo del decreto impugnato, ma alla nozione di equità neppure alludono. In condizioni del genere non ricorrono gli estremi perché la decisione sulle spese ripetibili sia riformata su reclamo.

E. 7

Alla luce di quanto precede non è necessario domandarsi, ai fini del giudizio sulle spese e delle ripetibili, “quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione” e “quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto” (sopra, consid. 5a). Interrogarsi su quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione o quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto significherebbe non poter determinare nemmeno a un sommario esame quale sarebbe stato il presumibile esito del procedimento cautelare, pronostico di apparenza che può invece formularsi nella fattispecie.

E. 8

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dei reclamanti in solido (art. 106 cpv. 1 e 3 CPC). L'istante che ha comunicato – tardivamente – di non avere osservazioni da presentare al reclamo, non ha postulato un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

E. 9

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie litigiose davanti a questa Camera non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dei reclamanti in solido. 3. Notificazione: – avv. . – Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.